



PROVINCIA di PISTOIA

AREA TECNICA

SERVIZIO EDILIZIA PROVINCIALE, , SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

DISCIPLINARE PER LA RACCOLTA DI CANDIDATURE DI SOGGETTI QUALIFICATI A COSTITUIRE IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO PER LE OPERE PUBBLICHE, AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L. 120/2020

1- PREMESSE

La Provincia di Pistoia intende istituire un elenco di soggetti qualificati (liberi professionisti e dipendenti pubblici) da cui attingere al fine di costituire/nominare il Collegio Consultivo Tecnico (CCT) per le opere pubbliche, ai sensi dell'art. 6 della Legge n.120 del 11/11/2020.

Attraverso la presente richiesta di manifestazione di interesse si intende acquisire le candidature qualificate atte a procedere, sulla base delle richieste di volta in volta avanzate dalle stazioni appaltanti, alle designazioni ed alle nomine previste dall'art. 6 della L. 120/2020.

2- AMBITO DI APPLICAZIONE

L'articolo 6, comma 1, della L. 11 settembre 2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)" come *modificato dall'art. 51, comma 1, lettera e), legge n. 108 del 2021, poi dall'art. 6-quater della legge n. 233 del 2021*, ha introdotto – sino al 30 giugno 2023 – l'obbligo per le stazioni appaltanti di costituire un Collegio Consultivo Tecnico (CCT) per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, anche già avviati, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea.

Il ricorso alla costituzione del CCT riguarda esclusivamente gli affidamenti di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche e sono esclusi gli affidamenti di forniture e servizi. L'importo di riferimento è quello dei lavori a base d'asta comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'ambito oggettivo di applicazione della norma in esame è riferito tanto agli appalti di lavori di opere pubbliche che verranno affidati dalla data di entrata in vigore della L. 120/2020 entro il 30/06/2023, quanto ai contratti che sono stati banditi con le procedure previste dal codice dei contratti pubblici, ovvero a far data dal 18 aprile 2016.

La costituzione del Collegio Consultivo Tecnico è obbligatoria, fino al 30/06/2023, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche pari o sopra la soglia di cui all'articolo 35 del D.lgs. 50/16, il cui valore viene determinato in relazione al valore stimato dell'appalto. È invece facoltativa la costituzione dello stesso per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 dell'art. 6 del decreto semplificazioni, ovvero quelle di importo inferiore alla soglia di cui all'art 35 del Codice, nonché per la fase antecedente alla esecuzione di opere pubbliche.

3- OGGETTO DELL'INCARICO

Il Collegio Consultivo Tecnico (CCT) è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre o cinque componenti in possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, di cui uno con funzioni di presidente.

Il Collegio Consultivo Tecnico ha una funzione preventiva di risoluzione di tutte le criticità che possano rallentare l'iter realizzativo di un lavoro pubblico ed è chiamato a fornire assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che possano influire sulla regolare esecuzione dei lavori, incluse quelle che possano generare o hanno generato riserve.

Ferma l'obbligatorietà della sua costituzione a fini consultivi anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'*art. 6, comma 3, terzo periodo, del D.L.n. 76/2020*, il CCT può operare come collegio arbitrale ai sensi e per gli effetti dell'*art. 808-ter del codice di procedura civile* solo se il consenso in tal senso sia stato ritualmente prestato dalle parti ai sensi dell'*art. 6, comma 3, quarto periodo*.

In ogni caso il CCT non può esprimersi con efficacia di lodo irrituale ai sensi dell'*art. 808-ter del codice di procedura civile* sulle questioni oggetto di parere obbligatorio di cui alle *lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 5 del D.L. n. 76/2020*. Il CCT può pronunciarsi con l'efficacia di lodo arbitrale di cui al precedente capoverso sulle sole questioni che possono essere oggetto di solo parere facoltativo ai sensi dell'*art. 6 del D.L. n. 76/2020* o di quelle che sono oggetto di parere obbligatorio di cui alla *lettera c) del comma 1 dell'art. 5 dello stesso D.L. n. 76/2020*. In ogni caso il CCT, sia che si esprima con parere o con determinazione avente efficacia di lodo irrituale, in caso di sospensione dei lavori è tenuto a indicare le modalità attraverso cui i lavori possono eventualmente proseguire anche con specifico riferimento alle aree del cantiere non direttamente interessate dalla sospensione.

Per quanto attiene allo specifico della conduzione dell'attività si rimanda ai punti 4, 5 e 6 delle "*Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e all'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108*" adottate con D.M. 17/01/2022 n° 12/2022 (pubblicato in G.U. il 07/03/2022 al n° 55).

Lo scopo di costituzione del Collegio Consultivo Tecnico (CCT), dall'avvio dei lavori fino al collaudo degli stessi, è quello di consentire che esso sovrintenda all'intera fase di esecuzione venendo, di volta in volta, a conoscenza di tutte le circostanze che possano generare problematiche incidenti sull'esecuzione, fermo restando che saranno le parti, mediante i quesiti, a richiedere formalmente che il CCT emetta le proprie determinazioni. In assenza dei quesiti, il CCT non può intervenire autonomamente o emettere pareri.

Il CCT può essere costituito facoltativamente, per lavori di qualsiasi importo, nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, contestualmente all'avvio delle attività di indizione delle procedure di gara. In tali casi, il Collegio potrà fornire attività di supporto alle attività di gara, finalizzato a risolvere le problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura che dovessero insorgere anche nella fase antecedente all'esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In questa ipotesi, le funzioni di componente del Collegio nominato per le attività di "supporto" alle attività di gara non sono incompatibili con quelle di componente del Collegio nominato per la fase dell'esecuzione. Per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria le parti sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT tra quelli previsti all'*art. 5 e all'art.6, commi da 1 a 3, del DL76*.

Per quanto attiene alle opere comprese o finanziate in tutto o in parte nell'ambito del PNRR e del PNC, il CCT è tenuto a fissare riunioni periodiche per rimanere informato sull'andamento dei lavori e a formulare osservazioni che la stazione appaltante o il Commissario sono tenuti a trasmettere immediatamente al Consiglio superiore dei lavori pubblici ai fini del monitoraggio sul rispetto del cronoprogramma del PNRR.

I membri del Collegio nominato per la fase dell'esecuzione vengono scelti dalle parti, ovvero l'amministrazione da un lato e l'appaltatore dall'altro, i quali, successivamente, provvedono d'intesa a nominare un soggetto terzo con le funzioni di Presidente. Nella scelta del membro del Collegio

l'amministrazione nell'ambito della propria discrezionalità provvederà quindi alla nomina del suo rappresentante. Tale attività di scelta esula dall'applicazione del codice dei contratti pubblici in quanto, l'incarico di membro del Collegio è da ritenersi di natura prettamente fiduciaria. In quanto tale, quindi la scelta fiduciaria deve avvenire nel rispetto dell'art. 4 del D.lgs. 50/2016 ovvero, "nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica".

Proprio al fine di tutelare la trasparenza e l'imparzialità della propria scelta discrezionale, a garanzia delle parti, la Provincia di Pistoia ha deciso di istituire un apposito elenco da cui attingere per la designazione dei componenti e del presidente del Collegio Consultivo Tecnico.

L'elenco sarà suddiviso nelle seguenti sezioni:

- Profilo attinente al settore dell'Ingegneria;
- Profilo attinente al settore dell'Architettura;
- Profilo attinente al settore Giuridico;
- Profilo attinente al settore Economico.

L'elenco per la designazione del Collegio Consultivo Tecnico è sempre aperto, pertanto ciascun soggetto interessato potrà presentare la propria domanda di iscrizione in qualsiasi momento e mediante l'apposito modulo messo a disposizione.

L'elenco verrà redatto decorsi 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la raccolta di candidature e verrà aggiornato con frequenza almeno trimestrale.

L'elenco sarà a disposizione di altre stazioni appaltanti e soggetti privati che, qualora lo ritengano, potranno utilizzarlo per le nomine di propria competenza, previa formale richiesta di consultazione dell'elenco da inviare via PEC all'indirizzo provincia.pistoia@postacert.toscana.it. È necessario presentare formale richiesta alla Provincia di Pistoia ogni qual volta si intenda utilizzare l'elenco provinciale per la designazione del Collegio Consultivo Tecnico.

4- REQUISITI GENERALI RICHIESTI PER L'ISCRIZIONE

Sono ammesse le candidature dei seguenti soggetti:

- a) professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- b) professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- c) dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) del Codice dei contratti pubblici;
- d) professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.

Non possono essere iscritti all'elenco, né far parte del Collegio Consultivo Tecnico, coloro che:

- a) hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all'articolo 2635 del Codice civile;

- d) hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- e) sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- f) sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- g) nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le cause di esclusione di cui al punto 3.1 operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Non possono, altresì, essere iscritti all'elenco coloro che abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. I soggetti che intendono iscriversi all'elenco dovranno comprovare i propri requisiti attraverso apposita dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione.

5- REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

Coloro che chiedono di essere iscritti all'elenco dei soggetti qualificati a costituire il Collegio Consultivo Tecnico, devono essere dotati di esperienza e qualificazione professionale, adeguata alla tipologia dell'opera e al profilo richiesto, con comprovata, esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione alla specifica, conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento .

Tutti i soggetti di cui ai punti a), b), c) del precedente articolo 4, dovranno inoltre dimostrare di aver svolto, negli ultimi 10 anni incarichi con funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP), ufficio di supporto al RUP, commissario di gara, direttore dei lavori, collaudatore (o membro di commissioni di collaudo) per appalti di lavori, concessioni o affidamenti che prevedono partenariato pubblico privato di importo superiore alle soglie di cui all'art.35 del Dlgs 50/2016.

In alternativa dovranno aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica ed alla gestione degli appalti nel settore per cui si chiede l'iscrizione o alla conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.

Per quanto riguarda la nomina del Collegio di tipo facoltativo, da attivare in fase antecedente all'esecuzione o per i contratti sottosoglia, è richiesta una esperienza nel settore di riferimento pari a 5 anni.

Oltre ai suddetti requisiti i soggetti iscritti all'Albo dovranno possedere i seguenti requisiti:

1. Per i professionisti esercenti professioni regolamentate di cui al punto a):

- iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno dieci (10) anni;
- rispetto degli obblighi formativi di cui all'art. 7 del DP.R. 7 agosto 2012, n. 137;

- assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'ordine o dal collegio nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
- regolarità degli obblighi previdenziali.

2. Per i professionisti di cui al punto b), la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi:

- eventuale iscrizione a un'associazione professionale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 o abilitazione all'esercizio di professioni non regolamentate da almeno 10 anni. In assenza di abilitazione o iscrizione a un'associazione professionale, documentazione attestante lo svolgimento dell'attività professionale per un periodo pari a quello di cui al periodo precedente;
- eventuale assolvimento della formazione permanente di cui all'art. 2, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- in caso di iscrizione a un'associazione professionale, assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dalla stessa nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
- certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove prevista, ai sensi dell'art. 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- regolarità degli obblighi previdenziali.

3. Per i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici di cui al punto c):

- essere alle dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 10 anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento nei settori indicati;
- abilitazione all'esercizio dell'attività professionale laddove prevista e applicabile;
- assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento.

4. I professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate di cui al punto d):

- svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 10 anni;
- assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva.

6- PROCEDURA D'ISCRIZIONE, DI VARIAZIONE E MODULISTICA

La procedura di iscrizione, si svolgerà attraverso l'invio della documentazione richiesta all'indirizzo pec: provincia.pistoia@postacert.toscana.it

Ciascun soggetto interessato potrà richiedere l'iscrizione all'elenco presentando la seguente documentazione:

- 1) la domanda di iscrizione, secondo il modello predisposto e messo a disposizione, il quale contiene: i dati identificativi del soggetto richiedente, la/le sezione/i in cui richiede l'iscrizione ed infine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore. La domanda di iscrizione dovrà essere firmata digitalmente;
- 2) il curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato digitalmente;
- 3) il documento di identità in corso di validità;
- 4) una relazione di presentazione che descriva in maniera schematica e sintetica l'ambito e le principali caratteristiche inerenti alla propria professionalità con riguardo esclusivo ai requisiti descritti all'art. 4 e all'art.5.

È onere di ciascun soggetto iscritto all'elenco comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento, eventuali variazioni intervenute nei propri dati identificativi e/o nel

possesso dei requisiti richiesti. La relativa comunicazione deve avvenire nelle stesse modalità in cui è avvenuta l'iscrizione, ovvero tramite invio esclusivamente via PEC.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e delle altre vigenti disposizioni, le dichiarazioni sostitutive riferite al possesso dei requisiti di cui sopra sono verificate da parte dell'amministrazione che utilizza gli elenchi per individuare e nominare il proprio rappresentante. I soggetti diversi dalla Provincia di Pistoia che utilizzano l'elenco comunicano al Settore provinciale competente alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco eventuali esiti negativi delle verifiche effettuate in merito al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Alla mancata dimostrazione del possesso dei requisiti consegue la cancellazione dall'elenco. I soggetti sono cancellati dall'elenco, oltre che nei casi sopra descritti, anche a seguito di istanza di cancellazione presentata dal soggetto iscritto.

Le candidature pervenute entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso saranno inserite nell'elenco all'interno del quale, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, si procederà alle designazioni di volta in volta richieste dalla Provincia di Pistoia in conformità all'art. 6 della L. 120/2020. Le candidature pervenute oltre tale data, qualora aderenti ai requisiti richiesti, saranno inserite nel suddetto elenco nel primo aggiornamento trimestrale utile.

I soggetti, in possesso dei requisiti previsti saranno inseriti nell'Elenco in ordine alla data di presentazione della richiesta di iscrizione.

7- SCELTA DEI COMPONENTI E DEL PRESIDENTE

Il CCT è costituito da tre o cinque componenti, secondo le specifiche esigenze e tipicità del contratto. La scelta di cinque componenti deve essere motivata con specifico riguardo alle professionalità di ordine tecnico, economico e/o giuridico necessarie ad assistere le parti nella fase esecutiva dei contratti che per la loro particolarità richiedono tali apporti nel CCT.

I componenti del CCT possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzione di presidente, sia scelto dai componenti di parte.

La scelta dei soggetti da incaricare seguirà i criteri di trasparenza e rotazione in funzione delle specifiche competenze, favorendo per quanto possibile la multidisciplinarietà delle competenze stesse, ovvero con scorrimento sistematico seguendo l'ordine preconstituito dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione.

La designazione del Presidente o la nomina del componente del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 6 della L. 120/2020 avverrà secondo le modalità previste dal presente disciplinare. In mancanza di accordo tra le parti sulla nomina del Presidente, la normativa prevede che questo sia designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, e dalle Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano o città metropolitane per le opere di rispettivo interesse, su richiesta delle stazioni appaltanti interessate, entro cinque giorni dal ricevimento della medesima. Per le opere di esclusivo interesse comunale, il presidente è nominato dalla Regione.

Anche l'impresa appaltatrice e altre stazioni appaltanti potranno avvalersi dell'elenco predisposto dalla Provincia di Pistoia.

8- INCOMPATIBILITÀ

Al momento dell'accettazione dell'incarico i soggetti designati o nominati dovranno confermare l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione. L'assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste dall'art. 77 del Codice dei contratti pubblici dovranno persistere per tutta la durata dell'incarico. Inoltre, al momento dell'accettazione dell'incarico i soggetti designati o nominati dovranno dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62

È incompatibile con la nomina a componente e/o presidente del CCT colui che:

- ha svolto o svolge sia per la parte pubblica che per l'operatore economico affidatario attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione, sui lavori oggetto di affidamento;
- egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nel procedimento di esecuzione dei lavori oggetto dell'affidamento;
- ricada in uno dei casi di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D.lgs. 50/2016;
- non sia in possesso dei requisiti reputazionali e di onorabilità adeguati all'incarico da assumere;
- ricada in uno dei casi di cui all'art. 6 comma 8 del D.L. 76;
- in caso sia dipendente pubblico, non acquisisca, se dovuta, l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza e/o che ricada in uno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 53 del d.lgs. 165/2001;

È incompatibile con la nomina di presidente del CCT colui che abbia svolto, con riguardo ai lavori oggetto di affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo ed economico per una delle parti, ovvero rientri nei casi di ricsuzione di cui ai punti da 2 a 6 dell'art. 815, R.D. n. 1443/1940.

9- NOMINA E DESIGNAZIONE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

La nomina dei membri del Collegio Consultivo Tecnico avviene con provvedimento del RUP dell'Ente. Per le procedure di gara da avviare entro il 30/06/2023, lo schema di contratto dovrà prevedere apposita clausola contrattuale contenente le disposizioni afferenti modalità di attivazione e operatività del CCT. Per le nomine del CCT negli appalti in fase di esecuzione, la Stazione Appaltante provvederà a disciplinare le modalità operative del CCT con atto integrativo al contratto originario.

Nel caso in cui invece il RUP intenda nominare facoltativamente il Collegio Consultivo Tecnico per la fase antecedente alla esecuzione del contratto, due componenti sono nominati dalla Stazione Appaltante nel rispetto dei requisiti e con le modalità scelta sopra individuati ed il terzo è nominato dal MIT per opere di interesse nazionale e dalle Regioni o province Autonome o città metropolitane per le opere di interesse locale.

Tale nomina avviene contestualmente all'avvio delle attività di indizione delle procedure di gara. Le funzioni di componente del Collegio nominato per le attività di "supporto" alle attività di gara non sono incompatibili con quelle di componente del Collegio nominato per la fase dell'esecuzione.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, o in una fase antecedente, i membri del Collegio Consultivo Tecnico devono dichiarare l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione, previste dall'art. 77 del Codice dei contratti pubblici.

Prima della formale costituzione del CCT, ciascun componente, la stazione appaltante e l'appaltatore dovranno sottoscrivere per accettazione il presente disciplinare oltre all'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla stazione appaltante procedente alla costituzione del CCT.

10- COMPENSO DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

I componenti del CCT hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico omnicomprendivo.

I compensi dei componenti del collegio sono dovuti senza vincolo di solidarietà e, non possono complessivamente superare gli importi fissati dall'art. 6-quater del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, e sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste

In applicazione delle norme imposte dall'art. 7.2 delle "Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico" (D.M. 17/01/2022 n° 12/2022 - G.U. n° 55/2022), il compenso è costituito:

- a) da una parte fissa (gettone), proporzionata al valore dell'opera, calcolata ai sensi degli *articoli 3 e 4 del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016*, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico-amministrativo, ridotta del 60%. Per la parte eccedente il valore di euro 100.000.000 di lavori si applica la riduzione del 80%. La corresponsione di detta parte fissa è subordinata all'adozione di determinazioni o pareri ovvero allo svolgimento dell'attività di cui al precedente art. 3 comma 5, per un numero di riunioni non inferiore a quattro e sempre che la stessa abbia comportato l'adozione di determinazioni o pareri ovvero lo svolgimento di attività istruttoria o la formulazione di osservazioni preliminari
- b) da una parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo stesso CCT.

In caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere tecnico, l'importo orario massimo previsto dall'*art. 6, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016*, è incrementato del 25%.

In caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere giuridico, il compenso è determinato secondo quanto previsto per l'attività stragiudiziale di cui al capo IV del *decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55*, come aggiornato dal *decreto del Ministero della giustizia 8 marzo 2018, n. 37*.

Fermo quanto previsto al precedente comma 2, il compenso complessivamente riconosciuto a ciascun componente del CCT non può comunque superare il triplo della parte fissa di cui al precedente comma 3, lettera a), stabilito nel verbale attestante l'avvenuta costituzione del Collegio che i componenti il CCT, nel termine di 15 gg. dall'accettazione, dovranno sottoscrivere alla presenza del responsabile del procedimento e del rappresentante dell'operatore economico affidatario (punto 3.1.2 Linee Guida), come aggiornato in caso di varianti contrattuali che comportino un incremento dell'importo dei lavori.

Nel caso di lavori in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del D.L. *n. 76/2020*, e in relazione a CCT non ancora costituiti:

- qualora l'avanzamento dei lavori eseguiti e contabilizzati sia superiore al 50% dell'importo di contratto, la parte fissa del compenso per ciascun componente è ridotta del 30%;
- qualora l'avanzamento dei lavori sia superiore all'85% dell'importo di contratto, la parte fissa del compenso per ciascun componente è ridotta del 60%.

Il compenso della parte variabile è decurtato, ai sensi dell'*art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 76/2020*, da un decimo ad un terzo per ciascun parere o determinazione assunti oltre i termini fissati in assenza di giustificato motivo. L'entità della decurtazione è ridotta della metà nel caso in cui al CCT vengano posti contestualmente più quesiti.

Il compenso è corrisposto a tutti i componenti del CCT indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali

In caso di CCT costituito in via facoltativa nella fase antecedente all'affidamento del contratto, ai sensi del precedente art. 3 comma 4, sono riconosciuti a ciascun componente del CCT i predetti compensi ridotti del 20%.

Il Presidente, percepisce un compenso pari a quello spettante agli altri componenti maggiorato del 10%.

Il compenso è corrisposto ai componenti del CCT entro novanta giorni dall'emissione della determinazione o del parere ovvero, per la quota fissa di cui al precedente comma 3 lett. a), alla quarta riunione in cui si sono svolte le attività ivi indicate;

Nel verbale attestante l'avvenuta costituzione del Collegio, qualora formalmente richiesto, è riconosciuto ai componenti del CCT stesso un acconto a titolo di anticipazione pari al 20% calcolato sull'importo della parte fissa. L'acconto a titolo di anticipazione è recuperato progressivamente agli stati di avanzamento. La liquidazione dell'acconto è vincolata alla presentazione da parte di ciascun componente di una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della stessa anticipazione.

Il compenso del CCT sarà posto a carico delle parti in ragione del 50% ognuna e la quota a carico della stazione appaltante dovrà essere inserita nel quadro economico dell'opera, attingendola alla voce imprevisti per i lavori già in corso.

In caso di inottemperanza al pagamento da parte dell'appaltatore, la Stazione Appaltante provvede in danno con addebito nei confronti dell'appaltatore medesimo nel primo pagamento utile. I compensi qui riportati si intendono al netto di iva e di oneri accessori.

11- NORME TRANSITORIE E FINALI

Per tutti gli aspetti eventualmente non definiti, si applicano le norme di legge vigenti.

12- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informa che la Provincia di Pistoia, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE).

La Provincia di Pistoia garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.